

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA E DELLA  
RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE  
PROVINCIALE**

*Approvato con atto G.P. n. 215 del 29/07/2004  
Successivamente modificato con atto G.P. 259 del 04/12/2008*

# **REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA E DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE**

## **Art.1**

### **Denominazione, Istituzione e compiti**

E' istituita l'Avvocatura della Provincia di Pordenone (già Servizio Contenzioso e Ufficio Legale).

L'Avvocatura provvede alla tutela dei diritti e degli interessi della Provincia secondo le norme contenute nel presente Regolamento.

L'Avvocatura deve essere strutturata in modo che sia garantita l'autonomia caratterizzante la professione forense rispetto all'apparato amministrativo di appartenenza. Essa deve essere fornita di strumentazione tecnica e di studio, di personale di supporto e di quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività professionale, il tutto qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato al tipo e alla quantità di affari affidati al Servizio.

All'Avvocatura sono pertanto affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dal R.D. L.27.11.1933 n.1578 e dal R.D. 22.01.1934 n.37.

## **Art.2**

### **Gestione delle controversie**

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle controversie civili, amministrative, tributarie e penali in cui è parte la Provincia spettano all'Avvocatura che cura altresì la gestione delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati.

L'azione e la costituzione in giudizio, le transazioni il cui importo eccede il limite di spesa previsto nei capitoli di competenza e gli arbitrati sono autorizzati dalla Giunta Provinciale.

Il mandato è conferito dal Presidente della Provincia o dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento per ogni singolo grado di giudizio.

L'avvocato esercita la propria funzione innanzi all'Autorità giudiziaria secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.

Le singole strutture dell'Ente sono tenute a fornire all'Avvocatura le informazioni e i documenti necessari per la gestione delle controversie e a comunicare tempestivamente ogni successiva notizia inerente le stesse.

L'Avvocatura altresì può patrocinare e difendere gli Assessori, i Consiglieri, i Dirigenti e i dipendenti della Provincia per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o del servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e sempre che non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con la Provincia. Le prestazioni di cui al presente comma possono essere svolte a condizione che ciò non costituisca nocumento o intralcio all'ordinaria attività svolta dall'Avvocatura.

## **Art.3**

### **Incarichi ad avvocati esterni**

E' facoltà del responsabile dell'Avvocatura, in relazione all'obbligo di specifica iscrizione ad albi speciali, alla particolare complessità della controversia, ad un eccessivo carico di lavoro che renda difficoltoso seguire l'andamento della pratica o ad altra situazione congruamente motivata, richiedere – previa deliberazione della Giunta Provinciale e sentito il Segretario Generale- l'attribuzione di un mandato congiunto ad uno o più legali esterni, oppure richiedere il conferimento del mandato ad litem ad uno o più legali del libero Foro, specialisti nel settore. In questi casi il responsabile dell'Avvocatura ha il compito di seguire l'evolversi del contenzioso, curando i rapporti con i legali esterni, istruendo gli stessi – ove occorra- sulla linea di condotta da tenere, vigilando sulla corretta gestione del contenzioso e provvedendo, infine, a verificare la congruità delle competenze professionali rispetto alla tariffa.

Nel caso di mandato congiunto ad uno o più legali esterni - che non svolgano la mera funzione di domiciliatari - i compensi professionali maturati a seguito di sentenza favorevole a spese compensate vengono corrisposti nella misura e con le modalità previste dalla presente disciplina, ancorché dimezzati.

#### **Art.4** **Altre attività dell'Avvocatura**

Oltre ai compiti di cui all'articolo 2 l'Avvocatura, su richiesta del Presidente della Giunta Provinciale, del Presidente del Consiglio, del Direttore Generale, del Segretario Generale o dei Dirigenti, fornisce consulenza giuridica e pareri legali scritti su questioni di puro diritto di particolare complessità.

Esso, compatibilmente con l'esercizio delle proprie funzioni prioritarie, offre la propria collaborazione professionale, quotidianamente ed informalmente, al personale degli altri Uffici della Provincia nella risoluzione delle questioni concrete, purchè giuridicamente rilevanti (interpretazione delle leggi, corretta redazione di atti civilistici o amministrative, messa a punto di procedure amministrative...). Resta tuttavia inteso che l'istruttoria rimane comunque in carico, ad ogni effetto, al responsabile del procedimento del settore interessato.

L'Avvocatura suggerisce provvedimenti su situazioni o fatti che possano dar luogo o porre fine alle controversie, provvede al recupero dei crediti di spettanza dell'Ente.

Ulteriori compiti possono essere affidati dalla Giunta Provinciale mediante il Piano Esecutivo di Gestione.

#### **Art.5** **Composizione dell'Ufficio Legale**

L'Avvocatura si compone di un avvocato titolare di posizione organizzativa, di qualifica o di incarico dirigenziale a seconda della struttura organizzativa regolamentata dall'Amministrazione.

L'avvocato è iscritto all'Albo Speciale e le spese di iscrizione sono a carico della Provincia.

All'avvocato, senza il suo consapevole consenso, non possono essere assegnati incarichi e funzioni che in base all'ordinamento professionale forense comportino la cancellazione dall'Albo degli Avvocati da parte del competente Ordine.

Possono altresì far parte dell'Avvocatura altri dipendenti in relazione alle esigenze organizzative e amministrative del Servizio. Detti dipendenti, individuati preferibilmente tra i soggetti che abbiano maturato esperienze professionali presso studi legali, sono assegnati al Servizio dal Dirigente del Settore Personale, su proposta del Segretario Generale.

#### **Art.6** **Funzioni del responsabile dell'Avvocatura**

Il responsabile dell'Avvocatura:

- a) sovrintende all'ufficio ed è responsabile della sua organizzazione e funzionamento;
- b) determina le direttive inerenti alla trattazione e alla gestione del contenzioso;
- c) sottoscrive gli atti giudiziari;
- d) presenta semestralmente al Presidente della Provincia apposita relazione sullo stato e sull'esito delle controversie;
- e) segnala le eventuali carenze regolamentari e statutarie nonché problemi interpretativi che sorgono nel corso dell'attività di istituto;
- f) esprime il parere alla Giunta Provinciale, sentite le strutture provinciali, in merito all'instaurazione di liti attive o passive;
- g) Esercita i poteri di spesa e di acquisto delle entrate in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza;

## Art.7 **Compensi professionali**

All'avvocato spettano i compensi professionali liquidati e recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente a seguito di sentenza favorevole all'Ente in controversie (patrocinate dall'Avvocatura) giurisdizionali civili, amministrative e tributarie secondo i principi di cui al R.D.L. 27.11.1933 n.1578.

Per sentenze favorevoli all'Ente si intendono quelle che, in ogni fase e procedimento –cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione – ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento o la situazione di cui si contende, ossia:

-le sentenze nelle quali controparte sia soccombente;

-le sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie. Rientrano quindi in tale categoria anche le sentenze che dichiarino l'improcedibilità, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse, l'estinzione del giudizio per rinuncia o cancellazione della causa dal ruolo ed altre formule analoghe, o con le quali, comunque, siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato o la situazione in essere;

-ordinanze o provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscano giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'Ente o anche giudizi possessori. Qualora sia respinta, in quanto ritenuta probabilmente infondata nel merito, l'istanza cautelare eventualmente presentata dalla parte ricorrente, vengono corrisposti i diritti e gli onorari secondo le modalità di cui ai commi successivi, in relazione all'attività fino a quel momento prestata. Nel caso si giunga a sentenza di merito favorevole, si procede al saldo delle competenze maturate successivamente alla pronuncia di rigetto dell'istanza cautelare; qualora invece il procedimento si estingua successivamente alla fase cautelare per rinuncia, per perenzione, per sopravvenuta carenza di interesse o per qualsiasi altra causa, non si fa luogo ad altre corresponsioni;

Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali siano sostanzialmente accolte le domande dell'Ente (solo a titolo meramente esemplificativo: domanda di insinuazione al passivo ex art.93 L.F., dichiarazione tardiva di credito ex art.101 L.F., opposizione allo stato passivo ex art.98 L.F.).

Per ogni singola causa definita in modo favorevole ai sensi del comma 2 e 3 all'avvocato spettano i compensi professionali con riferimento alla parcella che verrà predisposta, sulla base dei minimi di tariffa professionale vigente in relazione al valore della pratica, mediante autocertificazione sull'attività svolta, indicando i diritti (che sono predeterminati in misura fissa) e gli onorari nei minimi delle singole attività svolte. A tutti i compensi liquidati andrà detratta la percentuale del 12,5% quale onere per spese giudiziali.

In caso di riunione di più cause i compensi sono liquidati nella misura prevista dagli articoli precedenti tenendo conto dell'attività svolta nell'ambito di ciascuna singola causa fino al momento della riunione; per l'attività svolta successivamente i diritti e onorari sono calcolati in relazione allo scaglione tariffario derivante dalla somma totale dei valori delle controversie riunite. I compensi professionali sono liquidati in relazione ad ogni singolo grado di giudizio, indipendentemente dalla proposizione o dall'esito di eventuali impugnazioni.

I compensi professionali di cui ai commi 1 possono essere aumentati con provvedimento della Giunta Provinciale del 25% nei casi in cui l'Ente ottenga un significativo beneficio o un rilevante risparmio di spesa o nei casi di particolare complessità delle questioni trattate.

Alla liquidazione dei suddetti compensi provvede, ogni quadrimestre, il Dirigente dell'Area Segreteria Generale con propria determinazione.

Per ciascun quadrimestre il Dirigente dell'Area Segreteria Generale compilerà una distinta delle cause per le quali si procederà alla liquidazione dei compensi, allegando per ciascuna, copia della pronuncia o della transazione e la nota spese redatta secondo le modalità di cui agli articoli precedenti.

L'Amministrazione Provinciale potrà disporre le forme di controllo che riterrà opportune su tutte le pratiche o a campione.

I compensi vengono erogati congiuntamente alle competenze mensili.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, per i tre anni successivi, all'Avvocato sono comunque versati i compensi professionali relativi all'attività professionale svolta in costanza di rapporto, ancorché la causa sia stata definita successivamente, sempre che ricorrano i presupposti previsti negli articoli precedenti.

### **Art.8**

#### **Fondo dell'Avvocatura**

E' istituito apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa denominato: "Fondo compensi Avvocatura della Provincia" e alimentato dai diritti, dagli onorari e da ogni altro compenso recuperato o comunque spettante agli avvocati dell'Ufficio ai sensi del R.D. L.27.11.1933 n.1578 e successive modificazioni ed integrazioni, da introitare nell'apposito stanziamento, denominato "Recupero spese legali", dello stato di previsione dell'entrata o, in caso di insufficiente copertura dello stesso, con mezzi propri di bilancio.

### **Art.9**

#### **Periti e consulenti tecnici**

L'Avvocatura, con apposito provvedimento del Dirigente dell'Area Segreteria Generale, può sempre nominare, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità, periti di parte, esperti o consulenti tecnici, appartenenti all'Amministrazione o esterni ad essa, sia per la fase giudiziale sia per quella stragiudiziale.

### **Art.10**

#### **Dovere di collaborazione tra uffici**

I singoli uffici della Provincia sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dallo stesso indicati, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti, la corrispondenza intercorsa e quant'altro necessario per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.

I pareri scritti, di cui all'articolo 3, saranno resi in via normale entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, fatta comunque salva la possibilità di rendere il parere in forma abbreviata o informale nei casi di estrema urgenza. Per contro, su questioni che richiedano ricerche dottrinali e/o giurisprudenziali di particolare complessità, l'avvocato potrà differire il suindicato termine di ulteriori dieci giorni.

### **Art.11**

#### **Atti sottratti all'accesso**

Ai sensi dell'articolo 24 primo comma della Legge 07.08.1990 n.241, in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;
- atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

Sono altresì sottratti all'accesso ai sensi del quarto comma del richiamato art.24 i seguenti documenti:

- rapporti ed atti di promozione di azione di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile.

**Art.12**  
**Pratica professionale**

Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.

La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammessi agli esami di Stato.

I soggetti aspiranti a frequentare la pratica forense presso l'Avvocatura della Provincia sono autorizzati ad iscriversi a proprie spese, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge (Laurea in Giurisprudenza) e previo parere favorevole dell'avvocato al Registro dei Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio avanti il Tribunale e i Giudici di Pace del Circondario di Pordenone.

**Art.13**  
**Incarichi estranei ai doveri d'ufficio - Incompatibilità**

Il dipendente Avvocato – nel rispetto dei principi generali in materia di incompatibilità di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, nonché delle norme espressamente dettate dalla legge 25.11.2003 n. 339 e da quella professionale forense - a condizione che si svolgano al di fuori dell'orario di lavoro , che non pregiudichino lo svolgimento del servizio, che non siano in contrasto d'interessi con l'Ente e che non comportino un eccessivo dispendio di energie, possono essere autorizzati allo svolgimento di alcune attività estranee ai doveri d'ufficio ma riconducibili alla particolare qualificazione professionale posseduta, tra le quali quelle previste dall'art. 3 del D.P.R. 31.12.1993 n. 584 per gli Avvocati dello Stato.

**Art.14**  
**Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme previste dalla contrattazione nazionale e/o regionale (CCRL 01.08.2002) e comunque le disposizioni contenute nel R.D.30.10.1933 n.1611 purchè compatibili con l'ordinamento dell'Avvocatura della Provincia.

**Art.15**  
**Entrata e durata in vigore della disciplina – Norme transitorie**

Il presente regolamento così come modificato ed integrato entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione che lo approva.